

TI_GERICHTE 14.2022.10 vom 6. Juli 2022

TI Tribunale d'appello, 2022-07-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_14.2022.10

FR: TI_GERICHTE 14.2022.10 du 6 juillet 2022

IT: TI_GERICHTE 14.2022.10 del 6 luglio 2022

Regeste

Rigetto definitivo dell'opposizione. Contributi alimentari. Ordini di pagamento emessi su un conto cointestato ai coniugi. Rifiuto della moglie di firmarli. Abuso di diritto. Richiesta di sospensione della procedura di reclamo

Erwägungen

E. 2

In virtù degli art. 80 e 81 LEF, il giudice pronuncia il rigetto definitivo dell'opposizione ove il credito posto in esecuzione sia fondato su una decisione giudiziaria esecutiva o un titolo parificato, a meno che l'escusso provi con documenti che dopo l'emanazione della decisione il debito è stato estinto, il termine per il pagamento è stato prorogato o che è intervenuta la prescrizione. La procedura di rigetto è una procedura sommaria documentale (Aktenprozess), il cui scopo non è di accertare l'esistenza del credito posto in esecuzione bensì l'esistenza di un titolo esecutivo. Il giudice verifica solo la forza probatoria del titolo prodotto dal creditore – la sua natura formale – e vi conferisce forza esecutiva senza indugio (art. 84 cpv. 2 LEF) ove l'escusso non dimostri immediatamente una delle eccezioni liberatorie enumerate all'art. 81 LEF (DTF 139 III 446, consid. 4.1.1).

E. 3

Nelle decisioni impugnate, il Pretore ha considerato che la decisione supercautelare prodotta dall'istante costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari da luglio 2021 a ottobre 2021 (inc. 14.2022.10) e da novembre 2021 a gennaio 2022 (inc. 14.2022.40) richiesti dall'escutente siccome la decisione, emessa inaudita altera parte, è inoppugnabile e immediatamente esecutiva, e ciò fintantoché non verrà emessa la decisione di divorzio oppure un'altra decisione cautelare. D'altronde, ha continuato il Pretore, il convenuto non sembra aver contestato gli importi posti in esecuzione in sé e nemmeno il fatto che gli stessi non siano ancora pervenuti alla moglie. Pare invece lamentare di averli messi a disposizione di quest'ultima, che non si è però data la pena di ritirarli. Ciò posto il primo giudice ha considerato che non occorre statuire sulla correttezza degli ordini di versamento di cui si è avvalso il convenuto, dal momento che il conto di addebito risulta essere un conto cointestato ai coniugi, ciò che è problematico, siccome la procedura di divorzio è ancora pendente e la divisione degli averi presenti su tale conto avverrà nell'ambito della liquidazione del regime matrimoniale. La moglie non era pertanto tenuta ad accettare che il marito pagasse gli alimenti con mezzi prelevati da quel conto. Infine, ha rilevato il Pretore, non avendo l'istante di fatto ricevuto gli importi posti in esecuzione, le censure del convenuto cadono nel vuoto. In definitiva il primo giudice ha quindi accolto le istanze, correggendo però gli interessi di mora richiesti.

E. 4

In entrambi i reclami RE 1 premette che l'unico modo per lui di rispettare la decisione che lo condanna a versare i contributi alimentari è quello di attingere al conto comune cointestato con la moglie, visto il "crollo" del suo reddito dopo il pensionamento, ridottosi a fr. 3'402.45 (AVS e cassa pensione), e l'assenza di altri fondi oltre a questa entrata. CO 1, a suo dire "per ripicca", non ha più accettato ordini di pagamento provenienti da questo conto, ben sapendo di metterlo così in gravissime difficoltà. Evidenzia d'altronde che avrebbe versato a quest'ultima una cifra doppia rispetto alla somma dovuta di modo che l'unica sostanza a essere intaccata sarebbe stata la propria. Nel primo reclamo egli ripete di aver dato ordini di pagamento ma che, a causa di nuove regole adottate nel frattempo dalla Banca, non è stato possibile per la moglie ritirarli. Egli ha quindi allestito il 18 ottobre 2021 un nuovo ordine di pagamento, questa volta secondo le nuove regole. Ciò nonostante la moglie ha comunque deciso di non controfirmare l'ordine di accredito a proprio favore e il 20 ottobre 2021 ha chiuso "subdolamente" il conto presso _____ sul quale solitamente egli versava i contributi alimentari e che era pure indicato nel nuovo ordine di pagamento, per aprirne immediatamente un altro, sempre presso _____, il medesimo giorno alla stessa ora. Egli evidenzia che il 18 ottobre 2021 la moglie avrebbe potuto tranquillamente sottoscrivere l'ordine di pagamento da lui emesso, siccome il conto all'_____ era ancora attivo, ma ha deciso deliberatamente di non farlo, inoltrando in medesima data l'istanza di rigetto. Egli si riferisce altresì all'ulteriore bonifico a favore del nuovo conto _____ da lui eseguito il medesimo giorno della replica spontanea di prima sede, anch'esso non accettato dalla moglie. Nel secondo reclamo RE 1 ribadisce di aver compilato ordini di pagamento anche per i contributi da novembre 2021 a gennaio 2022 sul nuovo conto _____ e che questi, ancora una volta, non sono stati riscossi per esclusiva scelta della moglie.

E. 5

In ogni stadio di causa, il giudice esamina d'ufficio (art. 57 CPC), a prescindere dalle allegazioni delle parti, se la documentazione prodotta costituisce valido titolo di rigetto dell'opposizione (DTF 140 III 377 consid. 3.3.3), fermo restando che in sede di reclamo l'esame d'ufficio è limitato alle carenze manifeste (DTF 147 III 178 consid. 4.2.1) .

E. 5.1

Nella fattispecie è pacifico che la decisione supercautelare prodotta dall'istante (doc. B, rispettivamente A) costituisce un valido titolo di rigetto per i contributi alimentari di fr. 2'000.– mensili ma-turati da giugno 2021, oltre agli interessi di mora del 5% (art. 104 cpv. 1 CO; sentenza della CEF 14.2017.122 del 29 novembre 2017, RtiD 2018 II 821 n. 41c consid. 5.2/b), come del resto stabilito dal primo giudice in ambedue le cause.

E. 5.2

La questione della data di decorrenza degli interessi di mora, regolata in modo divergente nelle cause in esame, non è invece d'immediata soluzione, giacché ci si potrebbe chiedere se, per "domanda giudiziale" giusta l'art. 105 cpv. 1 CO, non si potrebbe intendere l'istanza volta al versamento di contributi di mantenimento (questione lasciata aperta nella sentenza della CEF 14.2020.26 del 19 agosto 2020 consid. 10). In assenza di contestazione, non è necessario risolvere la questione in questa sede.

E. 6

Rimane per contro litigiosa la questione di sapere se l'escusso, producendo ordini di pagamento per i contributi da luglio 2021 a dicembre 2021 (doc. 9 nella prima causa) e da

luglio 2021 a marzo 2022 (doc. 1 nella seconda), rifiutati dalla moglie, ha dimostrato l'esistenza di un'eccezione ai sensi dell'art. 81 LEF idonea a giustificare la reiezione delle istanze.

E. 6.1

In virtù dell'art. 81 cpv. 1 LEF l'escusso può opporsi al rigetto definitivo ove provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. L'enumerazione dei mezzi di difesa non è esaustiva (DTF 140 III 190 consid. 5.2.1). Motivi di estinzione verificatisi prima e che sarebbero potuti essere sollevati già nella procedura che ha portato alla sentenza non possono più essere fatti valere in sede di rigetto (DTF 143 III 568 consid. 4.3.1; 138 III 586 consid. 6.1.2; sentenza della CEF 14.2015.14 del 23 marzo 2015 consid. 5.2).

E. 6.1.1

Sono ammissibili solo le eccezioni esplicitamente sollevate e dimostrate con documenti assolutamente chiari e univoci ("mit völlig eindeutigen Urkunden" , cfr. DTF 115 III 100; sentenza della CEF 14.2004.101 del 27 gennaio 2005, consid. 5, con rimandi). A differenza di quanto vale per il rigetto provvisorio (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere l'estinzione del credito semplicemente verosimile. La presunzione che il debito esiste risultante dal titolo di rigetto definitivo (art. 81 cpv. 1 LEF) può essere rovesciata soltanto con la prova rigorosa del contrario, da addurre con documenti come nell'azione in annullamento o sospensione dell'esecuzione a norma dell'art. 85 LEF (sentenza del Tribunale federale 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2). Non spetta al giudice, d'altronde, statuire su questioni giuridiche delicate o per la cui soluzione il potere d'apprezzamento gioca un ruolo importante (ad esempio se è invocato un abuso di diritto o una violazione delle regole della buona fede: DTF 124 III 503 consid. 3/a), la decisione in merito essendo riservata al giudice del merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; Staehelin in: Basler Kommentar, SchKG I, 3 a ed. 2021, n. 17 ad art. 81 LEF; Schmidt in: Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 1 ad art. 81 LEF).

E. 6.1.2

Solo l'estinzione effettiva del debito posto in esecuzione giustifica la reiezione dell'istanza giusta l'art. 81 LEF, un tentativo di pagamento non è di principio sufficiente (neppure nella procedura di rigetto provvisorio dell'opposizione: Staehelin, op. cit., n. 91 ad art. 82, Abbet in: Abbet/Veuillet (ed.), La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 123 ad art. 82 LEF) .

Tuttavia, se l'impossibilità di eseguire il pagamento è dovuta esclusivamente a un comportamento ingiustificato del creditore, che si trova quindi in mora (art. 91 CO), il debitore non può cadere in mora (sentenza del Tribunale federale 4A_446/2015 del 3 marzo 2016 consid. 3.3.2). In tal caso il debitore può validamente rifiutare di pagare interessi di mora (art. 104 CO). Può anche eccepire, giusta l'art. 81 LEF, un abuso manifesto di diritto se il creditore rifiuta senza motivi l'offerta (reale) di pagamento o non designa un luogo di pagamento o un conto sul quale effettuarlo, manifestando così un comportamento contraddittorio, nella misura in cui esige il pagamento (in via esecutiva) ma nello stesso tempo vi si oppone. Nella procedura di rigetto definitivo l'abuso dev'essere particolarmente manifesto e incombe all'escusso l'onere di dimostrarlo con documenti (sentenza della CEF 14.2021.182 del 3 giugno 2022, consid. 5.1.2).

E. 6.2

Nella fattispecie, il reclamante fa valere che gli ordini di pagamento da lui firmati (doc. 9 nella prima causa e doc. 1 nella seconda) non sono andati a buon fine esclusivamente per colpa della moglie che non li ha voluti sottoscrivere. Nelle osservazioni al reclamo CO 1 allega di essersi sempre opposta al pagamento dei contributi alimentari per mezzo del conto risparmio comune, siccome i debiti accumulati e le normali spese hanno provocato in questi anni una “notevole erosione del suo capitale” e non è quindi intenzionata a intaccarlo ulteriormente, ma vuole preservarlo in vista del suo pensionamento.

E. 6.2.1

Ora, è evidente che tecnicamente il mancato pagamento è dovuto alla moglie, che negando il proprio consenso non ha permesso alla banca di dare seguito agli ordini di pagamento. È anche vero – e la resistente lo ammette – che in passato aveva accettato che alcuni contributi alimentari venissero pagati attingendo al conto comune. Fatto sta, tuttavia, ch’ella non ha ammesso tale modo di pagamento per i contributi ora in discussione. Che lo abbia motivato, nelle osservazioni al primo reclamo, allegando l’impossibilità di modificare l’ordine di bonifico, che indicava un conto di accredito nel frattempo chiuso, non significa ancora, come sostiene il reclamante, che la moglie abbia manifestato implicitamente la sua disponibilità ad accettare il bonifico in questione – afferma anche nelle stesse osservazioni di non capire il motivo per cui il marito voglia far capo al conto congiunto per pagare gli alimenti – e ad ogni modo il bonifico non è avvenuto, sicché dal profilo dell’art. 81 cpv. 1 LEF non si può considerare che i debiti posti in esecuzione siano stati estinti. Si pone solo la questione di un’eventuale mora dell’escutente o di un suo abuso particolarmente manifesto.

E. 6.2.2

Ciò posto, spettava all’escusso dimostrare con documenti che il rifiuto della moglie è ingiustificato (nel senso dell’art. 91 CO), o meglio costituisce un abuso particolarmente manifesto (sopra consid. 6.1.2). Egli si limita però ad affermare che il rifiuto della moglie è una ripicca consecutiva alla riduzione del contributo alimentare da fr. 3'000.– a fr. 2'000.–, fatta con la consapevolezza che l’avrebbe messo in gravissime difficoltà, costringendolo all’umiliazione di dover contrarre debiti per far fronte al pagamento degli alimenti. A suo modo di vedere, l’attingere al conto comune per pagare gli alimenti non lede gli interessi della moglie perché gli ordini di pagamento vertevano sul doppio dell’importo degli alimenti dovuti onde garantire che il bonifico non intaccasse l’avere di lei.

E. 6.2.3

La tesi del reclamante presuppone che il conto congiunto sia da dividere a metà tra i coniugi. Orbene, non ha portato alcuna prova documentale al riguardo. La questione deve del resto ancora essere risolta nella procedura di divorzio. Non spetta al giudice del rigetto statuire su questioni giuridiche delicate (sopra consid. 6.1.1) . L’escusso deve semmai rivolgersi al giudice del merito (cfr. già citata 14.2021.182 consid. 5.1.2) – ossia del divorzio – per fargli precisare se e in quale misura gli alimenti provvisori possono essere pagati attingendo al conto comune, oltre a ordinare alla banca, se del caso, di procedere ai versamenti autorizzati per rimediare al mancato consenso della moglie. Per quanto riguarda la procedura in esame, si deve considerare che il reclamante non ha dimostrato in modo documentale che il rifiuto della moglie costituisce un abuso particolarmente manifesto. In queste circostanze diventa inutile esaminare le contestazioni riguardanti il conto sul quale sarebbero dovuti essere eseguiti gli ordini di pagamento. Le censure sollevate dal reclamante non giustificano pertanto la riforma delle decisioni impugnate.

E. 6.3

Il reclamante si duole ancora che la decurtazione del suo reddito in seguito al pensionamento non gli consente di far fronte al proprio obbligo alimentare senza far capo al conto comune. A parte il fatto che il giudice del divorzio ha lasciato intendere che, almeno in passato, l'escusso aveva attinto (anche) a redditi di attività indipendente e da sostanza (doc. B pag. 1 in fondo), il giudice del rigetto dell'opposizione non è competente per valutare la situazione economica dell'escusso e ancora meno per respingere l'istanza di rigetto sulla base di tale valutazione. La sua competenza si limita a verificare l'esistenza di un titolo di rigetto dell'opposizione (art. 80 LEF) e di eventuali prove di estinzione, di proroga o di prescrizione del debito posto in esecuzione (art. 81 LEF) (sopra consid. 2). Riservato un intervento del giudice del divorzio (sopra consid. 6.2.3), la questione dei redditi e dei beni dell'escusso andrà verificata dall'ufficio d'esecuzione nella procedura di pignoramento (art. 93 e 123 LEF ; sentenza della CEF 14.2014.229 del 16 febbraio 2015 consid. 7.2, massimato in RtiD 2015 II 900 n. 58c).

E. 7

Nel secondo reclamo RE 1 chiede altresì, in via subordinata, che la Camera attenda a emettere la decisione fintantoché il Pretore aggiunto del Distretto di Lugano non avrà deciso in via definitiva sulla somma dei contributi alimentari, i quali sono stati "prudenzialmente" ridotti a fr. 2'000.– in attesa degli esiti istruttori (doc. A). Giusta l'art. 126 cpv. 1 CPC, il giudice può sospendere il procedimento se motivi d'opportunità lo richiedono. Il procedimento può essere in particolare sospeso quando la decisione dipende dall'esito di un altro procedimento. Senonché, per la sua stessa natura esclusivamente procedurale (sopra consid. 2), la decisione emessa in una procedura di rigetto dell'opposizione non può entrare in contraddizione con una futura decisione di merito, pur cautelare (sentenze della CEF 14.2017.129/130 del 2 novembre 2020 consid.

E. 7.2

e 14.2016.296 del 15 febbraio 2017 consid. 8). Se il contributo di mantenimento dovesse essere ulteriormente ridotto o soppresso, il reclamante potrà chiedere alla moglie la restituzione delle somme versate in troppo o compensarle con futuri alimenti o nel quadro della liquidazione del regime matrimoniale. Non si giustifica pertanto di derogare al carattere eccezionale dell'applicazione dell'art. 126 CPC nella procedura di rigetto.

E. 8

Le tasse del presente giudizio, stabilite in applicazione degli art. 48 e 61 cpv. 1 OTLEF (RS 281.35) , seguono la soccombenza (art. 106 cpv. 1 CPC). Non si pone invece problema d'indennità, CO 1 non avendo formulato alcuna richiesta motivata al riguardo nelle osservazioni al primo reclamo (cfr. art. 95 cpv. 3 lett. c CPC) e non avendo dovuto presentarle nell'altra causa.

E. 9

Circa i rimedi esperibili sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), i valori litigiosi, di fr. 7'000.– (inc. 14.2022.10) e fr. 6'000.– (inc. 14.2022.40), non raggiungono la soglia di fr. 30'000.– ai fini dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF. Per questi motivi, pronuncia: 1. La domanda di sospensione della seconda procedura di reclamo (inc. 14.2022.40) è respinta. 2. Il reclamo nella causa SO.2021.4802 (inc. 14.2022.10) è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 250.– relative al dispositivo n. 2, già anticipate dal reclamante, sono poste a

suo carico. 3. Il reclamo nella causa SO.2022.750 (inc. 14.2022.40) è respinto. Le spese processuali di complessivi fr. 150.– relative al dispositivo n. 3, già anticipate dal reclamante, sono poste a suo carico. 4. Notificazione a: – ; – . Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5. Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello Il presidente La vicecancelliera Rimedi giuridici Contro la presente decisione è possibile presentare ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro 30 giorni dalla notificazione (art. 100 cpv. 1 LTF) solo se la controversia concerne “una questione di diritto di importanza fondamentale” (art. 74 cpv. 2 LTF). Laddove tale presupposto non sia adempiuto è dato, entro lo stesso termine, il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso è sospeso durante le ferie giudiziarie (art. 46 cpv. 1 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.